

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009).

Art. 1 sostituzione del titolo del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

Art. 2 modifica all'art. 1 del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

Art. 3 modifica all'art. 4 del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

Art. 4 inserimento degli artt. 4 bis e 4 ter al DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

Art. 5 modifiche all'art. 5 del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

Art. 6 entrata in vigore

art. 1 sostituzione del titolo del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. (Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale 16/2009.) è sostituito dal seguente: "Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) della legge regionale 16/2009."

art. 2 modifica all'art. 1 del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il presente regolamento disciplina, altresì, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c ter) della legge regionale 16/2009 le variazioni strutturali nonché gli interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2 della legge regionale 16/2009.”.

art. 3 modifica all'art. 4 del DPREg. 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. è aggiunto il seguente:

“1 bis. Gli interventi di variante in corso d'opera sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 4 ter.”.

art. 4 inserimento degli artt. 4 bis e 4 ter al DPREg. 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. sono inseriti i seguenti:

“Art. 4 bis
(Opere minori)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c ter), della legge regionale 16/2009 si definiscono interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2, di seguito opere minori, gli interventi di nuova costruzione o su costruzioni esistenti la cui sicurezza, a giudizio del tecnico abilitato, non è rilevante ai fini della pubblica incolumità.

2. Le opere minori non possono costituire pertinenza degli edifici o delle opere strategici o rilevanti di cui agli articoli 2 e 3.

3. Le opere minori si distinguono in opere minori di nuova costruzione e opere minori su costruzioni esistenti.

4. Le opere minori di nuova costruzione comprendono i seguenti interventi:

a) tettoie, serre e opere assimilabili, realizzate con strutture leggere, non collegate a costruzioni esistenti:

- 1) manufatti leggeri strutturalmente autonomi ad uso servizi quali garage, depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali e locali consimili ad un solo piano, con altezza massima \leq m 3,00 e superficie \leq mq 15, realizzati con strutture di legno o metalliche;
- 2) tettoie di altezza massima \leq m 3,00 e superficie coperta \leq mq 15, realizzate con strutture in legno o metalliche;
- 3) pergolati di altezza massima \leq m 3,00 e superficie \leq mq 20, realizzati con strutture in legno o metalliche;
- 4) serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza \leq m 3,50 rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato, e superficie massima non ripetibile \leq mq 30;

b) opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta:

- 1) opere di sostegno in genere, di altezza fuori terra \leq m 1,50, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale \leq 15° e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, comunque non soggette all'ancoraggio di barriere stradali, antirumore e paramassi;
- 2) cisterne interrate, dotate di coperture non carrabili aventi superficie compresa tra mq 2 e mq 10, e quota di posa $<$ m 3,00 dal piano di campagna;
- 3) tombe di famiglia interrate aventi volume \leq mc 20;

c) recinzioni:

- 1) muri di recinzione realizzati con qualsiasi tipo di materiale, che non abbiano funzioni di contenimento, di altezza massima $\leq m 1,50$ misurata rispetto al punto più depresso del terreno, ed eventuali soprastanti rete metallica e paletti in ferro per un'altezza massima complessiva $\leq m 2,50$;
- 2) pilastri a sostegno di cancelli, realizzati in continuità strutturale con i muri di recinzione, per un'altezza $\leq m 2,50$ misurata rispetto al punto più depresso del terreno;
- d) statue, monumenti, ancone votive di altezza massima compresa tra m 1,50 e m 3,00 dal piano di campagna;
- e) strutture di supporto di pannelli solari o fotovoltaici, con altezza massima $\leq m 2,50$.

5. Le opere minori su costruzioni esistenti comprendono i seguenti interventi:

- a) pensiline e opere assimilabili, realizzate con strutture leggere collegate a costruzioni esistenti:
 - 1) pensiline, con aggetto $\leq m 1,40$ e superficie coperta $\leq mq 5$, realizzate con strutture in legno o metalliche;
 - 2) pergolati di altezza massima $\leq m 3,00$ e superficie $\leq mq 20$, per ogni unità immobiliare, realizzati con strutture in legno o metalliche;
- b) interventi che comportano modifiche alle strutture portanti verticali:
 - 1) aperture, su pareti di edifici a comportamento scatolare, di dimensioni comprese tra mq 0,25 e mq 1 e rapporto b/h compreso tra 0,5 e 2, non reiterate nell'ambito della stessa parete, purché localizzate a distanza di almeno m 1,00 dalla fine della parete, dagli incroci, dagli angoli murari e da altra apertura esistente;
- c) sostituzione di architravi con altre in acciaio o cemento armato, senza ampliamento della dimensione del vano, per aperture di larghezza $\leq m 2,00$;
- d) aperture nei solai di piano $\leq mq 1$, e di lucernari nei solai di copertura $\leq mq 1$, comunque non interessanti le strutture portanti principali e la cui posizione non pregiudichi il funzionamento dell'organismo sismo-resistente;
- e) sostituzione di elementi dell'orditura secondaria in legno di solai e tetti, con elementi di dimensioni pari o superiori agli originari;
- f) manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra (anche con funzione di sostegno), di altezza fuori terra $\leq m 1,50$, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale $\leq 15^\circ$, per i quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta.

6. L'inclusione di un'opera nei commi 4 o 5 del presente articolo è condizione necessaria per poterla dichiarare opera minore. Il tecnico valuta, oltre all'intrinseca irrilevanza statica, le implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche e ambientali del sito di intervento.

7. La documentazione necessaria, predisposta e sottoscritta in originale dal tecnico abilitato nei limiti delle proprie competenze e presentata in duplice esemplare all'ufficio competente per territorio, è costituita da:

- a) asseverazione, predisposta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, compilata, sotto la propria responsabilità, in ogni sua parte e contenente, tra l'altro, la dichiarazione che l'intervento è incluso nei commi 4 o 5 del presente articolo e la cui sicurezza è irrilevante per la pubblica incolumità, corredata da duplice copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, qualora l'asseverazione non venga firmata alla presenza del funzionario preposto alla ricezione;
- b) relazione tecnica esplicativa corredata da elaborato grafico.

8. L'atto di presentazione della documentazione di cui al comma 7 ha valore di preavviso scritto. Il funzionario ricevente, effettuata la verifica sulla completezza della documentazione, ne restituisce una copia munita del timbro di avvenuto deposito. La restituzione della documentazione timbrata costituisce autorizzazione all'esecuzione dell'opera, per i casi contemplati dalla norma.

9. Le variazioni strutturali in corso d'opera o le trasformazioni successive di opere minori sono assoggettate a deposito e/o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente ed applicabile al momento della relativa realizzazione.

Art. 4 ter

(Variazioni strutturali in corso d'opera)

1. Le variazioni strutturali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c ter) della legge regionale 16/2009 si distinguono in varianti sostanziali e varianti non sostanziali.
2. Si definiscono varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni in merito a:
 - a) effetti delle azioni, con particolare riferimento all'azione sismica;
 - b) resistenza o duttilità degli elementi strutturali.
3. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 2, si considerano varianti sostanziali le modifiche al progetto originario che mutano in modo significativo la concezione strutturale dell'opera, ovvero:
 - a) vita nominale;
 - b) classe d'uso;
 - c) schema di calcolo dell'organismo principale;
 - d) distribuzione planimetrica ed almetrica delle masse e delle rigidità;
 - e) periodo proprio della costruzione;
 - f) variazione dei carichi globali in fondazione superiore ad un'aliquota del 10%.
4. Per quanto riguarda la lettera b) del comma 2, si considerano varianti sostanziali le modifiche al progetto originario che comportano:
 - a) variazione della tipologia dei materiali impiegati;
 - b) diminuzione delle caratteristiche meccaniche o modifiche dei valori nominali che comportano variazioni di duttilità.
5. Il progettista strutturale dell'opera di variante è la figura professionalmente competente a valutare e a dichiarare la sussistenza delle condizioni tecniche che consentono di classificare le modifiche al progetto originariamente depositato come varianti sostanziali o come varianti non sostanziali.
6. Nei casi di varianti non sostanziali la dichiarazione del progettista strutturale di cui al comma 5, redatta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, dev'essere condivisa e sottoscritta dal direttore dei lavori nonché, qualora nominato, dal collaudatore statico in corso d'opera ed accompagnata dai seguenti elaborati necessari a documentare che trattasi di varianti non sostanziali:
 - a) relazione tecnica esplicativa contenente le informazioni necessarie per individuare le modifiche la quale riporta le valutazioni numeriche e le argomentazioni logiche necessarie per dimostrare che le variazioni delle sollecitazioni restano comunque compatibili con la capacità degli elementi strutturali; qualora la variante riguardi singole parti della struttura, la relazione tecnica ed i calcoli possono essere limitati alle sole porzioni interessate dalle modifiche e a quelle interagenti con le medesime;
 - b) elaborati grafici riportanti le modifiche di variante, opportunamente evidenziate, rappresentate nella loro configurazione generale e con i particolari necessari alla loro completa definizione.
7. Gli elaborati di cui al comma 6, lettere a) e b), devono essere predisposti prima di iniziare l'esecuzione delle opere di variante in corso d'opera, devono essere firmati dal progettista strutturale dell'opera di variante, condivisi, qualora nominato, dal collaudatore statico in corso d'opera, visti dal direttore dei lavori, resi disponibili in cantiere durante la realizzazione delle opere e, a strutture ultimate, allegati alla relazione del direttore dei lavori.
8. Nei casi di varianti sostanziali la documentazione riproduce regole, modalità e iter autorizzativo del progetto originario, di cui mantiene il numero di deposito.

9. La disciplina del presente articolo si applica anche nel caso di modifiche in corso d'opera riguardanti edifici od opere strategici o rilevanti di cui agli articoli 2 e 3. Le variazioni strutturali in corso d'opera delle opere minori di cui all'articolo 4 bis non sono soggette alla disciplina di cui al presente articolo.”

art. 5 modifiche all'art. 5 del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: “all'articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 4 e 4 bis”;

b) al comma 4, le parole: “L'esito” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando l'obbligo di acquisire il titolo abilitativo all'intervento edilizio secondo la normativa vigente, l'esito”;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. L'efficacia dell'autorizzazione per gli interventi di natura privatistica di cui all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 16/2009 è sospensivamente condizionata dalla comunicazione, all'ufficio competente per territorio, dei dati identificativi del costruttore secondo quanto specificato nel modello disponibile sul sito istituzionale della Regione.”.

art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE